

# Le nuove adozioni dei libri di testo e l'accessibilità dimenticata: scenari normativi.

Maria Grazia Fiore  
responsabile formazione e didattica della Bibienne Editrice  
docente I.C. "Umberto I - San Nicola"  
largo San sabino, 1 - Bari  
mariagrazia.fiore@bibienne.com

*Il contributo descrive lo scenario normativo venutosi a determinare in materia di adozione di libri di testo online o in versione mista, con il combinato disposto dagli art. 4-5, Legge 4/2004 ("Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e la più recente Circolare Ministeriale n. 18 del 9 febbraio scorso ("Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 - Indicazioni operative"), fornendo l'occasione per interrogarsi circa lo stato dell'arte in materia di testi online, accessibilità e diritto allo studio.*

## 1. Introduzione

Il libro di testo non è un libro qualsiasi e la sua storia non è assimilabile a quella del libro tout court.

La sua storia si intreccia strettamente con quella di un modello trasmissivo fondato su una "gestione burocratica del sapere" [Ardoino, 2001] e una sua "distribuzione ordinata", regolata secondo l'articolazione disciplinare delle conoscenze e una relazione comunicativa uno-a-molti, asimmetrica e unidirezionale.

E' la storia del primato di un approccio cognitivo – caratterizzato da informazioni acquisite in modo lento e controllato da un numero limitato di fonti, tramite processi singoli e ben definiti – ma anche di quello del codice verbale, del lavoro individuale e della linearità dei contenuti, a scapito di logiche reticolari e di un pensiero visivo ridotto a una fase "preparatoria" al pensiero astratto o a una specie di stampella a cui ricorrere quando quest'ultimo si trova in difficoltà.

E' la storia del primato di un testo chiuso e concluso, pensato e scritto seguendo un filo narrativo teorico non sempre rispondente al contesto materiale ed relazionale in cui lo si utilizzerà.

In estrema sintesi è la storia di un libro a stampa utilizzato in un preciso contesto di cui ha influenzato la *forma* e il *dispositivo* [Massa, 1997].

L'attenzione per il supporto che veicola il testo non è casuale, dato che l'importanza e la centralità dell'apprendimento mediante testo a stampa ha acquisito sempre più importanza e centralità nei sistemi educativi contemporanei, grazie al vantaggio economico di poter riprodurre numerose copie di testi e di insegnare contemporaneamente a gruppi sempre più numerosi.

E sono – in primis – le ragioni economiche che hanno imposto la transizione al digitale del libro di testo, sancita dall'art.15 della L.133/2008 (dedicato non a caso al suo costo), apparentemente non soppesando adeguatamente gli effetti che questa disposizione di legge avrebbe provocato in combinato con la L.4/2004 ("Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") in tema di editoria scolastica digitale.

## **2. L'accessibilità del testo e del contesto formativo**

Nel 2001, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è pervenuta alla stesura di uno strumento di classificazione (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health) che, a differenza del precedente (ICIDH - International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), "non costituisce una classificazione delle "conseguenze delle malattie", bensì una classificazione delle "componenti della salute", intese come quei fattori fondamentali e costitutivi della salute e del benessere" [Buono e Zagaria, 2003].

Valutando la salute secondo la tridimensionalità biologica, individuale e sociale, la classificazione integra in un approccio di tipo "biopsicosociale" la concezione medica e sociale della disabilità, sancendo il passaggio da un approccio individuale ad uno socio-relazionale nello studio di quest'ultima.

La disabilità viene intesa, infatti, come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, fattori personali e fattori ambientali che rappresentano le circostanze in egli vive. Ne consegue che ogni individuo, date le proprie condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono limitare o restringere le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale.

Siamo di fronte ad una vera rivoluzione copernicana nel concetto stesso di disabilità che non si identifica semplicemente con una malattia e le sue conseguenze e non viene data "una volta per tutte". E' una prospettiva che spinge ad interrogarci su quali siano le barriere (visibili e invisibili) che un individuo con una certa condizione di salute può incontrare in un certo contesto, individuando al tempo stesso i facilitatori che, al contrario, favoriscono la partecipazione sociale.

L'importanza di questo approccio viene ribadita anche nelle **Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità** del 2009 dove si

prende atto [pag.9] che la Diagnosi Funzionale viene elaborata dalle AA.SS.LL in base all'ICF ed è pertanto

“opportuno che il personale scolastico coinvolto nel processo di integrazione sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione che tenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa a fattori contestuali.”

Quella che viene definita (forse troppo ottimisticamente) un'opportunità, si rivela piuttosto una necessità ancora più evidente se consideriamo i punti di sofferenza che il processo di integrazione scolastica ha rivelato esplicitamente negli ultimi tempi.




**Fig.1 – Sintesi dell'intervento di Dario Ianes all'8° Convegno internazionale sulla qualità dell'integrazione scolastica (Rimini, novembre 2011)**

Il lungo percorso legislativo che ha portato la scuola italiana ad aprire le proprie porte alla disabilità invece che a “gestirla” separatamente in scuole e classi speciali ha reso quest’istituzione – almeno dal punto di vista normativo – un unicum al mondo, in quanto teoricamente identificata “contesto organizzativo potenzialmente predisposto all’apprendimento per tutti”.

Parlare della dimensione inclusiva della scuola in questi termini, significa dunque porsi un problema di *design for all*, che richiede la duplice considerazione tanto dell'**accessibilità dello spazio fisico** quanto del cosiddetto **setting di apprendimento**, intendendo per tale l'insieme delle condizioni organizzative e mentali che definisce un certo modo di fare qualcosa insieme [Rezzara e Cerioli, 2004].

Questa bidimensionalità della riflessione è alla base di una fondamentale presa in carico dei Disturbi dell’Apprendimento nella loro globalità, nonché della presa di coscienza da parte di tutti gli operatori della scuola delle barriere che non solo l’ambiente fisico, ma la stessa maniera di “guardare” certi studenti, di agire e strutturare l’attività didattica, di scegliere e selezionare i mediatori didattici, pone loro.

Troppo spesso ci si limita a considerare accessibile una scuola in base alla mancanza di barriere architettoniche evidenti. La mancanza di pittogrammi per qualificare i vari ambienti dell'edificio, la presenza di luci al neon, le classi troppo affollate, rumorose e/o ridondanti di stimoli sensoriali non vengono, ad esempio, considerate barriere, nel senso dell'ICF. Ma se anche fossero considerate tali, ciò non basterebbe a garantire l'accessibilità di quello che è ancora considerato la pietra angolare dell'organizzazione scolastica tradizionale: il libro di testo.



**Fig.2 – Schematizzazione del concetto di “setting”, liberamente adattato da Rezzara e Cerioli, 2004**

## 2.1 Libri di testo e integrazione scolastica

Per una complessa serie di motivi storici e culturali, il libro di testo è il mediatore didattico per eccellenza. Un mediatore però che, nella sua forma “tradizionale”, è naturalmente selettivo in quanto pensato per un alunno “tipo”, con un funzionamento cognitivo e sensoriale “nella norma” e dei contenuti prestabiliti nella tematica e nel grado di approfondimento.

Si tratta cioè di un mediatore che non viene pensato – a priori – per adattarsi a diversi bisogni/modalità di apprendimento ma viene piuttosto realizzato aspettandosi che altri – a posteriori – lo riadattino in qualche maniera o lo abbandonino, optando per qualcosa di diverso.

Se questa concezione poteva essere in qualche maniera giustificabile nei confronti di un sussidio edito esclusivamente in versione a stampa, non lo può essere a fronte del cambio di rotta imposto dall'art 15 della L.133/2008, che prevede la "messa al bando" di libri di testo esclusivamente cartacei per le adozioni a partire dal prossimo anno scolastico, a favore di "libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet [art.15, c.1].

Riferendosi esplicitamente e senza possibilità di fraintendimento di libri che devono essere "veicolati" da Internet, per effetto del combinato con l'art. 5 c.1 della L. 4/2004 Stanca (la cosiddetta "Legge Stanca") che sancisce l'obbligo dell'accessibilità per il "materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado", se ne deduce un'estensione di tale obbligo ai libri di testo digitali, *tout court*.

Del resto, anche le Linee guida per l'integrazione precedentemente citate, a pag.18, sottolineano

"...la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle **potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico**. E' importante allora che i docenti curricolari attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero dell'istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche acquisiscano le conoscenze necessarie per **supportare le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza dell'insegnante di sostegno...**"

Con il testo online, l'inclusione scolastica può ripartire dall'utilizzo di un mediatore didattico comune a tutti perché accessibile a tutti, in maniera adeguata alle proprie esigenze. I disturbi dell'apprendimento richiedono, in primo luogo, materiali che offrano la possibilità di essere adeguatamente fruiti dalle tecnologie assistive e informatiche in genere, senza costringere a mortificanti e ingiustificate lungaggini burocratiche, come quella della richiesta della versione digitale di un testo a stampa, e senza quei lucchetti informatici che rendono impossibile per gli screen reader "attraversare il testo" o anche semplicemente ricopiarlo in parte per creare una mappa o uno schema.

Una cultura accessibile non può fare a meno di materiali tecnicamente accessibili, i cui contenuti devono prestarsi ad essere adattati alle esigenze di chi studia. Le Linee guida sembrano avallare questa prospettiva. Ma le dichiarazioni di principio sono sufficienti?



**Fig.3 – Elementi di cui tenere conto per valutare l'accessibilità di un testo dal punto di vista sensoriale e contenutistico**

### 3. Accessibilità dei libri di testo e diritto allo studio

Nel momento in cui la Legge Stanca è stata voluta, i genitori degli studenti disabili hanno pensato che fosse realmente giunto il momento di realizzare l'integrazione scolastica anche dal punto di vista dei sussidi didattici. In realtà, come dimostra questo articolo di Punto Informatico del 31/03/2005 [Biancardi, 2005], in materia di materiale formativo e didattico le cose non sono andate poi così celermente.

“Siamo davvero preoccupati – scrivono Alessandra Stefani, Stefano Cevenini, Alessandra Basile promotori del gruppo – e temiamo che a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, ci ritroveremo a sostenere la solita battaglia per poter avere per i nostri ragazzi quello che il diritto costituzionale, la tecnologia, il buon senso e la legge dovrebbe assicurare senza ostacoli. Sappiamo che il problema è complesso, che bisogna considerare le esigenze degli editori, il diritto d'autore, gli aspetti tecnici ed economici. Ma è complesso e frustrante, ve lo assicuriamo, anche passare centinaia di ore con lo scanner e il computer a trasformare in digitale delle opere che in digitale già esistono, solo per poter garantire ai nostri ragazzi un minimo di diritto allo studio”

Il decreto che ha esplicitato regole tecniche relative all'art. 5 L.4/2004 è del 30/04/2008 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a giugno 2008, ben 4 anni dopo la legge di riferimento ma appena qualche mese prima della

L.133/2008 con cui si è decretato il passaggio (nell'arco di un triennio) al libro online o misto.

Questa cadenza temporale va tenuta presente perché tutto ciò che viene sancito per l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili prima della L.133 (avendo questa esplicitamente previsto che i testi siano disponibili in Rete e non semplicemente in formato elettronico), diviene un obbligo per tutti gli strumenti didattici e formativi fruibili via web.

L'art.2 c.2 del Decreto appena citato è chiarissimo in merito:

“Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso”.

Già questo piccolo excursus normativo ci permette di ricavare un paio di punti fermi sulla questione dell'accessibilità dei libri di testo in formato misto o interamente online:

– il testo online deve rispondere ai requisiti della Legge Stanca in materia di accessibilità, a prescindere dal fatto che possa/debba o meno venire utilizzato da uno studente con disabilità, esattamente come il sito di qualsiasi scuola/amministrazione pubblica;

– la fornitura della copia del libro di testo alle biblioteche scolastiche “accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio” (art.5 c.2, L.4/2004) deve essere reinterpretata e aggiornata alla luce delle “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento” in ambito scolastico nonché delle Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA.

Tutti gli studenti che hanno bisogno di riadattare il testo alle proprie esigenze di apprendimento o di fruirne attraverso diversi canali sensoriali, hanno diritto ad avere a disposizione il libro di testo subito, senza ingiustificati disagi e senza l'incertezza delle disponibilità di bilancio.

La L.133/2008, con il suo articolo 15, cambia dunque il contesto di applicazione della Legge Stanca e questo non può essere ignorato o eluso come invece sembra voler fare la c.m. 18/2012 quando raccomanda ai Dirigenti scolastici di provvedere

“immediatamente a richiedere, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentire l'acquisizione della disponibilità dell'Ente Locale in ordine all'assunzione dei relativi oneri.”

E l'accessibilità? Dove è andata a finire? Non è la prima volta che il MIUR si rende protagonista di un'invasione di campo di una norma di rango sub-secondario (la circolare) nell'ambito dei criteri stabiliti da una norma di rango primario (la legge), come già evidenziato dal TAR in occasione dello scorso ricorso contro la c.m. 16/2009 sempre sull'adozione dei libri di testo.

Questa stessa circolare, richiamata integralmente dalla 18/2012, richiede esplicitamente il rispetto dei criteri di accessibilità solo per i sussidi destinati specificatamente agli studenti con disabilità, prefigurandoli come una particolare tipologia di testi, insieme a quelli trascritti in braille e a caratteri ingranditi.

Se il fine di queste "sviste" è puntare ad un cambiamento gattopardesco, che vedrà la sostituzione dei testi esclusivamente a stampa con i cosiddetti libri misti (intesi come éscamotage per continuare a vendere i primi arricchendoli con qualche ulteriore appendice digitale per giustificarne la tipologia "ibrida"), devono essere ben chiare le ricadute in termini di responsabilità nella scelta dei testi da parte dei Collegi dei docenti che li adottano.

"In particolare, i dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge", recita la circolare sull'adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.

E' difficile non constatare come tra questi vincoli ci siano anche quelli determinati dalla L.4/2004, nonostante la C.M. 18/2012 non la menzioni esplicitamente.

#### **4. Conclusioni**

Chiedere che venga rispettata l'accessibilità dei libri di testo è una battaglia di civiltà. E' abituarsi a ragionare e a decidere anche da punti di vista che non sono i nostri. E' agire per non creare quelle barriere che poi richiedono così da non dover poi sprecare tempo ed energie per provare a rimuoverle.

L'editoria scolastica ha avuto tre anni per prepararsi alla transizione al digitale. Ora la responsabilità passa ai collegi dei docenti che devono scegliere i testi da adottare e che dovrebbero auspicabilmente pronunciarsi in merito alla questione (non secondaria) dell'accessibilità. Ci si augura che questa sia l'occasione per interrogarsi sulla sostanzialità dei processi di integrazione scolastica (e dunque dell'attuazione del diritto allo studio per tutti nella realtà scolastica di tutti i giorni e non solo nel quadro teorico definito dalla normativa), nonché e sulla effettiva presa in carico della questione da parte dell'intero sistema di istruzione.

## **Bibliografia**

Ardoino, J., *Educazione e politica*, Palomar, Bari, 2001.

Biancardi, A., *E-book per disabili, solo promesse?*, Punto Informatico, 2005. URL: <http://tinyurl.com/89jq3ru> (consultato il 22/04/2012)

Buono, S., Zagaria, T., *ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della salute, Ciclo Evolutivo e Disabilità / Life Span e Disability*, 6, 1, 2003, 121-141.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. URL: <http://tinyurl.com/cabzlw> (consultato il 22/04/2012).

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. URL: <http://tinyurl.com/dywrlaz> [pdf](consultato il 22/04/2012).

Massa, R., *Cambiare la scuola - Educare o istruire?*, Editori Laterza, Bari, 1997.

MIUR, *Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, 2009. URL: <http://tinyurl.com/bokm454> (consultato il 22/04/2012)

MIUR, c. m. n. 18, 9 febbraio 2012 - Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 - Indicazioni operative. URL: <http://tinyurl.com/cyrzdg3> (consultato il 22/04/2012)

Rezzara, A., Cerioli L., *La consulenza clinica a scuola*, Franco Angeli, Milano, 2004.